

Delibera n. 162/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 109/2022, del 30 giugno 2022, nei confronti di Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., per la violazione degli articoli 18, paragrafo 3, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 settembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: *“Regolamento (UE) n. 1177/2010”*);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 109/2022, del 30 giugno 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 15566/2022, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, nei confronti di Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche: CIN o Compagnia), per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 18, paragrafo 3, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nella comunicazione prot. ART 20342/2021, del 21 dicembre 2021, con cui l’Organismo nazionale tedesco competente per l’attuazione del suddetto Regolamento, Eisenbahn-Bundesamt, ha trasmesso all’Autorità il reclamo ricevuto, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del

Regolamento (UE) n. 1177/2010, da un viaggiatore, con riferimento al viaggio programmato da Civitavecchia a Cagliari del 20 agosto 2021, in partenza alle ore 20:00; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010; euro 500,00 (cinquecento/00) per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e così per complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

RILEVATO

che la Compagnia si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente ad entrambe le violazioni contestate con la citata delibera 109/2022 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con nota prot. ART n. 17978/2022, del 16 agosto 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 109/2022;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 109/2022, del 30 giugno 2022, nei confronti di Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., per la violazione degli articoli 18, paragrafo 3, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a CIN S.p.A., comunicata al reclamante e all'Organismo nazionale tedesco competente per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 settembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)